

DELIBERA N. 318/09/CONS

**ORDINANZA-INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ ROLSAT S.R.L. (EMITTENTE
PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA SATELLITARE “NOSTRADAMUS
TV”) PER LA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 1, COMMA 26, DELLA LEGGE
23 DICEMBRE 1996, N. 650
PROCEDIMENTO N. 1911/LF**

L’AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio del 10 giugno 2009;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”, pubblicata nel supplemento ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 177 del 31 luglio 1997, e in particolare l’articolo 1, comma 6, lettera b), n. 14;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 recante “*Testo Unico della radiotelevisione*”, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 7 settembre 2005, n. 208 – Supplemento Ordinario n. 150/L, come modificato dalla legge n. 101 del 6 giugno 2008 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 7 giugno 2008, n. 132;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n. 329;

VISTO il decreto legge 23 ottobre 1996, n. 545, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 23 ottobre 1996, n. 249, convertito con legge 23 dicembre 1996, n. 650, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 23 dicembre 1996, n. 300, recante “*Disposizioni urgenti per l’esercizio dell’attività radiotelevisiva e delle telecomunicazioni*”;

VISTO il “*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*”, approvato con delibera dell’Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76, come modificato dalla delibera n. 173/07/CONS del 19 aprile 2007, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 25 maggio 2007, n. 120;

VISTO l’atto in data 13 novembre 2008 n. 166/08/DICAM della Direzione

contenuti audiovisivi e multimediali di questa Autorità, notificato in data 21 novembre 2008, con il quale è stata contestata alla società Rolsat S.r.l. esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva satellitare "Nostradamus", la violazione dell'articolo 1, comma 26 della legge 23 dicembre 1996, n. 650 per aver trasmesso propaganda di servizi di tipo interattivo audiotex quale, nella specie, "chat line" o "conversazione", in fasce orarie non consentite, il giorno 27 marzo 2008; in particolare, si è accertato che sul predetto canale televisivo il giorno 27 marzo 2008 dalle ore 7:00 circa alle ore 13:00 circa e dalle ore 13:58 circa alle ore 16:00 circa sono stati trasmessi programmi di cartomanzia e lotto, i cui presentatori denominati Siddharta, Joseph e Miriam, alternandosi nella trasmissione, interloquiscono telefonicamente attraverso le numerazioni 892xxx con diversi utenti rispondendo a domande su diversi argomenti, quali amore e affari, e fornendo combinazioni numeriche da giocare sulle ruote del lotto; durante la trasmissione i conduttori invitano ripetutamente a chiamare le numerazioni a tariffazione maggiorata sovrimpresse 899.600.611 e 899.600.622 per consulti privati di cartomanzia;

VISTE le note pervenute in data 30 dicembre 2008 prot. n. 80699 e in data 13 febbraio 2009 prot. n. 11655, della società Rolsat S.r.l. in cui si eccepisce la nullità della contestazione per mancanza dell'indicazione degli estremi della violazione in quanto l'articolo 1 della citata legge n. 650 del 23 dicembre 1996 sarebbe costituito da soli 7 commi relativi alla conversione del decreto oggetto della legge stessa; inoltre, ai fini dell'eventuale quantificazione della sanzione la società informa che il capitale della società è limitato a 10.000 euro e la chiusura in perdita di esercizio nell'anno 2007, dimostra le condizioni economiche critiche in cui versa la società;

RITENUTO di non poter accogliere le giustificazioni addotte dall'emittente, o meglio dagli avvocati delegati dalla società, membri di uno stimato studio legale associato, in quanto l'articolo di legge contestato *"nella sua vigente versione"* come pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 38 del 15 febbraio 1997, recante Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione, riporta testualmente *"26. Sono vietati i servizi audiotex ed internazionali che presentino forme o contenuti di carattere erotico, pornografico o osceno. E' vietato alle emittenti televisive e radiofoniche, locali e nazionali, propagandare servizi di tipo interattivo audiotex e videotex quali "linea diretta" conversazione, "messengerie locali", "chat line", "one to one" e "hot line", nelle fasce di ascolto e di visione fra le ore 7 e le ore 24. E' fatto altresì divieto di propagandare servizi audiotex, in programmi radiotelevisivi, pubblicazioni periodiche ed ogni altro tipo di comunicazione espressamente dedicato ai minori"*, e in tale articolato il d.lgs 31 luglio 2005, n. 177, recante *"Testo unico della radiotelevisione"* all'articolo 51 comma 1, lett. f) individua la competenza sanzionatoria dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni; inoltre, nelle premesse dell'atto di contestazione sono espressamente indicati gli estremi della pubblicazione del decreto convertito in legge, il

cui testo ha dato la numerazione dei commi dell'articolo di legge oggetto di violazione, e nel testo è descritto il comportamento oggetto di contestazione, di talché non è sostenibile che una società esercente un'emittente televisiva, assistita da cotanti avvocati, possa essere giustificata nell'ignoranza di una norma il cui rispetto contribuisce a formare il sistema normativo che regola la diffusione radiotelevisiva in Italia;

RILEVATO che l'emittente in questione ha in effetti trasmesso nelle fasce orarie sopra indicate propaganda di servizi di tipo interattivo audiotex quale, nella specie "chat line" o "conversazione", attraverso la numerazione per servizi a valore aggiunto di tipo interattivo, vietata dall'articolo 1, comma 26, della legge 650/96 nella fascia oraria 7:00 – 24:00;

RILEVATA, per l'effetto, la violazione in data 27 marzo 2008, nelle fasce orarie comprese tra le 7:00 e le 13:00 circa e tra le 13:58 e le 16:00 circa, dell'articolo 1, comma 26, della legge 650/96;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00) a euro 258.228,00 (duecentocinquantottomila duecentoventotto/00), ai sensi dell'articolo 51, comma 2, lett. c), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO, di dover determinare la sanzione per le rilevate violazioni nella misura del minimo edittale pari a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00), in relazione ai criteri per la determinazione della sanzione previsti dall'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto:

- con riferimento alla gravità della violazione: la gravità del comportamento posto in essere dalla società Rolsat S.r.l. deve ritenersi poco elevata, in quanto a fronte dell'incidenza del comportamento su rilevanti beni giuridici, quale la tutela, in particolare, delle persone più vulnerabili psicologicamente, attraverso specifiche misure finalizzate a contrastare ogni forma di sfruttamento della superstizione e della credulità dei cittadini, il bacino di utenza dell'emittente satellitare è oggettivamente e notevolmente circoscritto rispetto a quello delle emittenti nazionali, essendo l'accesso limitato a coloro che ricevono il segnale diffuso via satellite;
- con riferimento all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione: la società non risulta aver posto in essere alcuna attività in tal senso;
- con riferimento alla personalità dell'agente: la società in questione si deve presumere supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

- con riferimento alle condizioni economiche dell'agente esse risultano critiche dalla documentazione allegata agli atti;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione pecuniaria per la singola violazione rilevata nella misura di euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00): pari al minimo edittale;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Gianluigi Magri e Sebastiano Sortino, relatori ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

ORDINA

alla società Rolsat S.r.l., con sede legale in Pescara, Via Tiburtina Valeria, 75, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva satellitare "*Nostradamus TV*", di pagare la sanzione amministrativa di euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00),

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 318/09/CONS", entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81. Entro il termine di giorni dieci dal versamento dovrà essere inviata a quest'Autorità, in originale o in copia autenticata, quietanza dell'avvenuto versamento.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

La presente delibera è pubblicata nel Bollettino ufficiale e sul sito *web* dell'Autorità.

Napoli, 10 giugno 2009

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Gianluigi Magri

IL COMMISSARIO RELATORE
Sebastiano Sortino

per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola